



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Oggetto

- Dott. Giuseppe Salmé - Presidente -
- Dott. Luigi Macioce - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Dichiarazione stato adottabilità

R.G.N. 30509/11

e 1080/12

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Cron. 14726

sul ricorso proposto da:

Rep.

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;

Ud. 19/10/12

Motivazione semplificata

- ricorrente -

e sul ricorso proposto da

AP, nella sua qualità di curatore speciale della minore NL, nata il (...), nominata con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Palermo del 15 ottobre 2007, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv.ta Lucia Ponso (fax (...), PEC (...)) giusta procura

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

speciale in calce al ricorso; (ommesse al C.P. 20/3/08)

- ricorrente -

0978
2013

Brigo



nei confronti di

LL , SS e Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Palermo;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo
emessa il 21 ottobre 2011 e depositata il 31 ottobre
2011, R.G. n. 624/2010.

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carmelo Sgroi;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:

1. Contro la sentenza della Corte di appello di
Palermo che ha accolto l'appello di LL
avverso la pronuncia del Tribunale per i
minorenni di Palermo del 12 febbraio - 9 marzo
2010 dichiarativa dello stato di adottabilità di
NL propongono separati ricorsi la
Procura Generale presso la Corte di appello di
Palermo e la curatrice speciale della minore AP

2. I due ricorsi lamentano la mancata valutazione da
parte della Corte di appello dei risultati delle
indagini peritali che hanno escluso idonee
capacità genitoriali sia per la madre, AM

Boschi



, che per il padre di NL , LL
, e, in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, rilevano che la sentenza della Corte di appello ha basato il proprio convincimento sul solo dato dell'assoluzione del LL dall'imputazione penale di molestie sessuali in danno della figlia NL ignorando le altre circostanze che avevano portato il Tribunale per i minorenni ad escludere la sua capacità a svolgere il ruolo genitoriale.

3. Non svolge difese LL

Ritenuto che

4. Il ricorso della Procura Generale non risulta proposto né notificato nei confronti del LL e della curatrice speciale AP, oltre a non essere articolato su motivi riferibili alle prescrizioni dell'art. 360 c.p.c.
5. Il ricorso della curatrice AP appare fondato in quanto la Corte di Appello ha reso una motivazione insufficiente sulle altre ragioni che avevano portato il Tribunale minorile a dichiarare lo stato di adottabilità. In particolare nessun rilievo è stato dato dalla motivazione della Corte di appello ai seguenti elementi su cui si è invece basato il giudizio di primo grado. La minore era in condizioni psichiche molto gravi quando è stata ricoverata in istituto (con un grave deficit motorio e comunicativo); dopo aver vissuto i primi anni

Basp



della sua vita con la madre e il padre. La situazione è grandemente e rapidamente migliorata dopo il ricovero in istituto consentendo il recupero quasi completo delle capacità proprie del livello di sviluppo corrispondente all'età della piccola NL. Il padre si troverebbe ad affrontare da solo - dato il sostanziale disinteresse e l'incapacità della madre, accertata dal Tribunale per i minorenni con sentenza ormai passata in cosa giudicata - dopo un lungo distacco dalla figlia, che ha grandemente eliso il rapporto affettivo verso di lui, un difficile ruolo genitoriale in una età sensibilmente avanzata (LL è nato nel 1939) rispetto a quella della minore (nata nel 2004).

6. La motivazione resa dalla Corte di appello, nel contesto degli elementi istruttori emersi e sopra citati, è dunque fortemente contraddittoria, oltre che contrastante con i presupposti sui quali il sistema normativo fonda la prognosi circa lo stato di abbandono dei minori, laddove afferma che la valutazione negativa della capacità genitoriale del LL derivava essenzialmente dalle condotte sessuali ascrittegli nei confronti della figlia NL cosicché il difetto di prova in ordine a tali condotte determina necessariamente il venir meno della valutazione negativa in questione. Emerge

Borop



da tale affermazione una completa sovrapposizione del giudizio reso in sede penale rispetto a quello di carattere ben diverso cui è stato chiamato il giudice minorile e una completa disattenzione alle motivazioni psicologiche del comportamento della piccola NL che pure la Corte di appello ha citato riferendole a una profonda insofferenza per la figura paterna e per lo stato di degrado dell'ambiente familiare e sociale nel quale si trovava prima dell'ingresso in comunità.

7. Si rende pertanto necessaria una riedizione del giudizio di merito che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi sinora citati e attribuisca agli esiti del giudizio penale solo il rilievo compatibile con le finalità del giudizio sullo stato di adottabilità. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso della curatrice AP e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo. Accoglie il ricorso di AP , cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

Bongiorno



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 ottobre 2012.

Brzi

Il Presidente
Dott. Giuseppe Salmé

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Ass. ANTONIALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna ANTONIALEO

CASSAZIONE.net